

All'udienza del 05/05/2015 compare avv. [redacted] per [redacted] di [redacted] che deposita ricorso e decreto notificati alla resistente in data 31.3.2015 a mezzo PEC. Si costituisce per [redacted] l'avv. [redacted] depositando e scambiando comparsa di risposta e fascicolo documenti.

L'avv. [redacted] chiede termine per esame e replica alla comparsa.

Il giudice rileva che:

- dal contratto di leasing e relativi allegati non è dato di verificare con adeguata chiarezza: quale sia il TAN applicato (parametro, spread); quale sia il TAEG; l'assenza del TAEG è idonea a determinare ex art. 117 T.U. bancario nullità della clausola con sostituzione di diritto del tasso contrattuale con tasso minimo BOT;

- in diritto, seguendo la recente Cass. sez. un. 26242/26243 del 12.12.2014 il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.

Invita le parti a valutare, anche su questa premessa, una definizione transattiva che preveda il riacquisto dell'auto a prezzo di mercato, dedotto il delta interessi pagato da [redacted] tra il 6,80% nominale (apparente TAN) e il tasso BOT minimo.

Rinvia per esame all'udienza del 26.5.2015 ore 9.30

Il G.D.